



-----  
Provincia di Torino

## **DETERMINAZIONE**

**del SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE**

N. 733 / 2007

---

---

**OGGETTO:**

**DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DA INGIUNGERE PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ILLECITI AMMINISTRATIVI DIVERSI DAL CODICE DELLA STRADA, LE CUI FONTI NORMATIVE ATTRIBUISCONO AL COMUNE LA COMPETENZA A RICEVERE IL RAPPORTO.**

---

---

L'anno Duemilasette il giorno undici del mese di Ottobre nell'ufficio sito nel Palazzo Municipale, viene adottata la seguente determinazione:

DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DA INGIUNGERE PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ILLECITI AMMINISTRATIVI DIVERSI DAL CODICE DELLA STRADA, LE CUI FONTI NORMATIVE ATTRIBUISCONO AL COMUNE LA COMPETENZA A RICEVERE IL RAPPORTO.

### IL SEGRETARIO – DIRETTORE GENERALE

**VISTO** l'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n° 689 il quale prevede che, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni all'Autorità competente.

**VISTO** altresì l'art. 18 della Legge 689/81 il quale prevede che, entro il termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

**RILEVATO** inoltre che il medesimo art. 18 della suddetta Legge 689/81 prevede ancora che, l'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

**RITENUTO** di dover prevedere in via oggettiva l'entità della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza, da determinarsi in via ordinaria aggiungendo, alla somma prevista per legge per il pagamento in misura ridotta, i seguenti importi:

Per illeciti con p.m.r. da Euro 0	a Euro 200,	all'importo del p.m.r. si sommano Euro 50;
Per illeciti con p.m.r. da Euro 201	a Euro 400,	all'importo del p.m.r. si sommano Euro 100;
Per illeciti con p.m.r. da Euro 401	a Euro 600,	all'importo del p.m.r. si sommano Euro 150;
Per illeciti con p.m.r. da Euro 601	a Euro 800,	all'importo del p.m.r. si sommano Euro 200;
Per illeciti con p.m.r. da Euro 801	a Euro 1.000,	all'importo del p.m.r. si sommano Euro 250;
Per illeciti con p.m.r. da Euro 1.001	a Euro 1.500,	all'importo del p.m.r. si sommano Euro 300;
Per illeciti con p.m.r. da Euro 1.501	a Euro 2.000,	all'importo del p.m.r. si sommano Euro 400;
Per illeciti con p.m.r. da Euro 2.001	a Euro 5.000,	all'importo del p.m.r. si sommano Euro 500;
Per illeciti con p.m.r. da Euro 5.001		all'importo del p.m.r. si sommano Euro 1.000;

**RITENUTO** comunque altresì possibile prevedere, in casi particolari, motivando congruamente, un diverso importo della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza-ingiunzione, compreso comunque tra il minimo e il massimo dei limiti edittali previsti per quella

violazione, previa congrua analisi delle circostanze relative al singolo procedimento emerse anche in seguito all'istruzione dell'eventuale pratica di ricorso.

**CONSIDERATO** altresì che, nell'impossibilità di determinare analiticamente le spese di detto procedimento (comprensivo di spese per il personale, spese di cancelleria, rimborso spese di notificazione, spese per visure in banche dati con accesso dietro corrispettivo, costo visure, ecc.), sia utile ricorrere ad una determinazione forfettaria delle spese, anche in riferimento alla Delibera di Giunta n. 171 del 13.07.2006 che fissa in Euro 10,00 le spese di procedimento e notifica per la contestazione degli illeciti amministrativi diversi da quelli del Codice della Strada;

**PRESO ATTO** altresì che il rimborso delle spese di notificazione richiesto dai vari Comuni non è inferiore ad Euro 5,88 per ogni singolo atto e che l'importo è periodicamente aggiornato con apposito D.M;

**RITENUTO** che appare equo fissare in Euro 10,00 (dieci/00) l'importo di dette spese anche relativamente alle ordinanze-ingiunzione emesse ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81.

**VISTO** il provvedimento del Sindaco di Collegno n° 16661 del 4 maggio 2000 con il quale si individua il Segretario-Direttore Generale competente ai sensi della legge 689/81 a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative ex art. 17, ad esaminare scritti difensivi, documenti e risultanze delle audizioni ex art. 18, ad emettere le ordinanze ex art. 18 comma 2

#### **DETERMINA**

**LA SOMMA da ingiungere con ordinanza-ingiunzione** per il pagamento della sanzione per gli illeciti amministrativi diversi dal Codice della Strada, le cui fonti normative attribuiscono al Comune la competenza a ricevere il rapporto, sono determinate in via ordinaria nel modo seguente:

Per illeciti con p.m.r. da Euro 0	a Euro 200,	all'importo del p.m.r. si sommano Euro 50;
Per illeciti con p.m.r. da Euro 201	a Euro 400,	all'importo del p.m.r. si sommano Euro 100;
Per illeciti con p.m.r. da Euro 401	a Euro 600,	all'importo del p.m.r. si sommano Euro 150;
Per illeciti con p.m.r. da Euro 601	a Euro 800,	all'importo del p.m.r. si sommano Euro 200;
Per illeciti con p.m.r. da Euro 801	a Euro 1.000,	all'importo del p.m.r. si sommano Euro 250;
Per illeciti con p.m.r. da Euro 1.001	a Euro 1.500,	all'importo del p.m.r. si sommano Euro 300;
Per illeciti con p.m.r. da Euro 1.501	a Euro 2.000,	all'importo del p.m.r. si sommano Euro 400;
Per illeciti con p.m.r. da Euro 2.001	a Euro 5.000,	all'importo del p.m.r. si sommano Euro 500;
Per illeciti con p.m.r. da Euro 5.001		all'importo del p.m.r. si sommano Euro 1.000;

**E' comunque altresì possibile prevedere, in casi particolari,** motivando congruamente, un diverso importo della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza-ingiunzione, compreso tra il minimo e il massimo dei limiti edittali previsti per quella violazione,

previa congrua analisi delle circostanze relative al singolo procedimento emerse anche in seguito all'istruzione dell'eventuale pratica di ricorso.

**QUANTIFICARE** in Euro 10,00 (dieci/00) le spese forfettarie di procedimento e notifica , **ingiungendone il pagamento insieme con la somma dovuta** e riportata nell'ordinanza-ingiunzione.

**PER LA NOTIFICA delle ordinanze-ingiunzioni ai residenti all'estero** dei quali non si conosce l'indirizzo, si applica la disposizione dell'art. 14 comma 5 della L. 689/81.

**PER LA NOTIFICA delle ordinanze ingiunzioni ai soggetti senza fissa dimora**, si procede mediante affissione alla Casa Comunale.

**INTROITARE le somme** incassate nel seguente capitolo 6131/1 "Attività di supporto – Entrate da sanzioni pecuniarie e accessorie – proventi da violazioni di regolamenti e ordinanze comunali" attingendo dal c/c postale n° 38444105 intestato a Comando Polizia Municipale di Collegno – "Proventi Sanzioni Amministrative" sul quale vengono incassate le somme di cui si ingiunge il pagamento.

IL SEGRETARIO DIRETTORE  
GENERALE

---